



Università degli Studi di Cagliari

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari, Corso di Studio in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, con sede in Cagliari, via Marengo n. 2, nel prosieguo del presente atto denominato "soggetto promotore", in persona del Coordinatore del Corso Prof. Gian Piero Deidda (Decreto Rettorale n. 231 del 13.11.2015)

E

....., con sede legale in, nel prosieguo del presente atto denominato "soggetto ospitante", rappresentato da, in qualità di

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- all'art. 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, attribuisce, come ribadito dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento di tipo curriculare su proposta del soggetto promotore. Il tirocinio sarà avviato per studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

L'attivazione e lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento curriculare è subordinato di volta in volta alla disponibilità del Soggetto ospitante che tiene conto sia delle risorse e strutture aziendali disponibili che della situazione di fatto presente in Azienda al fine di valutare la possibilità o meno di accogliere gli studenti per lo svolgimento dell'esperienza formativa.



ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascuno studente che debba svolgere, in veste di tirocinante, un'esperienza formativa presso il Soggetto ospitante ai sensi della presente Convenzione, deve essere predisposto e stipulato un progetto formativo e di orientamento tra il Soggetto ospitante, il Soggetto promotore e lo studente contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il nominativo del tutor universitario;
 - Il nominativo del tutor aziendale cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà per la parte organizzativa e formativa del tirocinio;
 - La durata del tirocinio;
 - Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

ART. 3 – SALUTE E SICUREZZA

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante un'efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto a utilizzarli e a ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno anche essere oggetto di specifiche sottoscrizioni di impegno.



Università degli Studi di Cagliari

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è assicurata mediante la speciale forma di “Gestione per conto dello Stato” ex artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e D.M. 10 ottobre 1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) e al Soggetto promotore, tramite e-mail all’indirizzo: ccs_iat@unica.it.

ART. 6 – IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- Contribuire all’elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante;
- Individuare il tutor aziendale, che ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore formativo dell’esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento curriculare. Qualora il tutor debba essere sostituito, il nominativo del sostituto deve essere tempestivamente trasmesso, mediante comunicazione scritta, al Soggetto promotore, che provvederà ad aggiornare i dati del progetto formativo. Al tutor aziendale spetta anche il compito di firmare il registro di tirocinio e redigere la relazione finale sulla valutazione dell’esperienza.
- Comunicare tempestivamente l’eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio; le suddette comunicazioni dovranno essere debitamente motivate e sottoscritte dal tutor aziendale;
- Garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- Consentire al tutor universitario di effettuare con lo studente e il tutor aziendale la verifica dell’andamento del tirocinio formativo e di orientamento curriculare sia durante il periodo di svolgimento che a conclusione dell’esperienza di tirocinio.

ART. 7 – ATTESTAZIONE FINALE

Al termine del periodo concordato di tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a rilasciare al Soggetto promotore un’attestazione di regolare svolgimento e conclusione dell’attività di tirocinio. A tal fine il competente organo aziendale predispose l’attestazione sulla base della relazione finale predisposta dal tutor aziendale, ai sensi dell’art. 6.

Sulla base di tale attestazione il soggetto promotore rilascerà al tirocinante, che avrà terminato il periodo di tirocinio concordato, una certificazione attestante lo svolgimento dell’attività di tirocinio.



Università degli Studi di Cagliari

ART. 8 – AGEVOLAZIONI E SERVIZI

La realizzazione del tirocinio non comporterà per il Soggetto ospitante alcun obbligo finanziario. Nel caso il Soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.), specificherà i termini della sua offerta e gli oneri o modalità di utilizzo nel progetto formativo.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

Cagliari,

luogo e data della sottoscrizione

Il Soggetto Promotore
Il Coordinatore
Prof. Ing. Gian Piero Deidda

(timbro e firma)

Il Soggetto Ospitante
Il Legale Rappresentante
.....

(timbro e firma)